NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVA AL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 92

Stipendi ed indennità (Valori annui lordi in migliaia di lire)

Profilo professionale medici:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Al personale apicale medico a tempo pieno e a tempo definito, cui non viene corrisposta la indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 650.000 e l'ammontare complessivo dell'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura. Al personale medico appartenente alla posizione funzionale di assistente al compimento di cinque anni di servizio effettivo, compete una somma aggiuntiva sull'indennita' medico specialistica nelle misure fisse di L. 276.000 per il medico a tempo pieno e di L. 192.000 per il medico a tempo definito. Profilo professionale veterinari:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- A decorrere dal 1 gennaio 1986 i livelli economico-tabellari per i medici e i veterinari dipendenti si determinano attribuendo al nuovo valore tabellare iniziale delle rispettive qualifiche il numero delle classi e/o degli scatti gia' in godimento al 31 dicembre 1985. Le voci contenute nelle tabelle di cui sopra, ad esclusione dell'indennita' di dirigenza medica e dell'indennita' di dirigenza medica-veterinaria, che restano fisse e costanti, progrediscono in otto classi biennali del 6% costante, computato sul valore iniziale delle voci medesime e in successivi aumenti biennali del 2,50% computato sul valore dell'ottava classe. L'indennita' specialistica spetta a tutto il personale medico e veterinario con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. L'indennita' medico veterinaria di ispezione, vigilanza e polizia veterinaria spetta al personale che svolge la libera professione nei limiti di cui all'art. 88. L'anzianita' pregressa sull'indennita' stessa e' valutabile esclusivamente nei confronti del personale veterinario al quale per legge o regolamento era inibita l'attivita' libero professionale ed abbia, altresi', formalmente dichiarato di non averla espletata e, dal 1 giugno 1985, nei confronti del personale veterinario che da tale data abbia formalmente dichiarato di non esercitarla.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 20 dicembre 1990 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Parte	II — Area medica
Titolo	V — Trattamento economico
Capo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-1987/art-92-stipendi-ed-indennita-valori-annui-lordi-in-migliaia-di-lire/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it